

CONVENZIONE  
PER L'ATTIVITA' DI PRATICANTATO DEI PRATICANTI AVVOCATI  
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

\*\*\*

Tra:

il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO, in persona del suo  
Presidente avv. Mario Napoli

e

IL TRIBUNALE DI TORINO, in persona del suo  
Presidente f.f. Dott.ssa Cristina Domaneschi:

premesse

- a) che la legge professionale (art. 29 Legge 247/2012) attribuisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla tenuta degli albi professionali e dei registri dei praticanti e di sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;
- b) che l'art. 41 comma 6 lett. b) della citata legge 247/2012 consente che la pratica forense sia svolta, per un periodo massimo di 12 mesi, presso un ufficio giudiziario;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;
- d) che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- e) che la nuova legge professionale forense all'art. 44 ha espressamente previsto l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari previa emanazione di apposito regolamento.
- f) che il Ministero della Giustizia ha emanato il detto regolamento con decreto 17 marzo 2016 n. 58 con il quale ha disciplinato l'attività di praticantato dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari;
- g) che, in particolare, l'art. 4 comma 1 del decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 58 prevede che "l'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali".
- h) il Consiglio dell'Ordine si impegna a divulgare la presente convenzione tra i praticanti che abbiano titolo per accedere al tirocinio.

tutto ciò premesso, si conviene:

## ART. 1

I praticanti avvocati iscritti nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Torino che abbiano già svolto sei mesi di pratica presso uno studio legale o presso l'Avvocatura dello Stato sono ammessi ad espletare il tirocinio, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, prestando la loro attività presso il Tribunale di Torino.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

## ART. 2

Il praticante avvocato che intenda svolgere un tirocinio di formazione presso il Tribunale di Torino deve farne domanda al Presidente del Tribunale, conformemente a quanto previsto nel modello di domanda allegato, predisposto sulla base del regolamento ministeriale.

## ART. 3

Il Tribunale di Torino decide sull'ammissibilità della domanda valutando l'attitudine del richiedente e, quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i praticanti avvocati che hanno proposto la domanda, procede alla selezione come previsto dall'art. 7 del DM 58/2016.

## ART. 4

Il Presidente del Tribunale di Torino o suo delegato affida ciascun praticante ammesso ad un magistrato dell'ufficio giudiziario che abbia espresso la propria disponibilità all'assegnazione.

## ART. 5

Per ciascun praticante avvocato ammesso al tirocinio di formazione, il Tribunale di Torino o suo delegato predispone, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, un progetto formativo e di orientamento nel rispetto del mansionario del Tribunale per le attività da svolgere. In particolare i praticanti sono abilitati a svolgere le seguenti attività

- a) gestione dell'agenda del giudice;
- b) studio e soluzioni delle problematiche inerenti i casi affrontati, anche mediante ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal giudice, con eventuale compilazione di schede sulle principali questioni affrontate;
- c) partecipazione alle udienze ed alle successive camere di consiglio;
- d) compimento delle sole attività di cancelleria strettamente propedeutiche all'attività del Giudice al fine di apprendere le modalità di svolgimento delle attività amministrative e di garantire quindi la completezza del percorso formativo;
- e) redazione delle minute dei provvedimenti del Giudice.

Al termine del tirocinio il praticante avvocato è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta che verrà sottoscritta dal magistrato affidatario il quale attesterà la veridicità di quanto in essa contenuto.

La relazione, con l'attestazione del magistrato, è trasmessa dall'ufficio giudiziario al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

## ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività formative e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

## ART. 7

L'ammissione al tirocinio preclude al praticante avvocato l'esercizio di attività professionale presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato affidatario e ciò per tutta la durata del tirocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario e partecipano alle udienze, salvo diversa decisione del magistrato affidatario.

## ART. 8

Nei procedimenti svoltisi davanti al Magistrato affidatario durante il tirocinio, i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive alla causa, rappresentare o difendere le parti o assumere qualsiasi incarico professionale.

## Art. 9

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale per i motivi di cui all'art. 8 comma 11 del DM 58/2016.


In tale ipotesi l'Ufficio Giudiziario ne dà pronta comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui risulta iscritto il praticante avvocato.

## ART. 10


Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per il Tribunale di Torino.

Torino, 8 giugno 2017

Dott.ssa Cristina Domaneschi  
Presidente f.f. del Tribunale di Torino



Avv. Mario Napoli  
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Napoli', written in a cursive style.